



Città di Saluzzo

CITTA' DI SALUZZO
Provincia di Cuneo

**REGOLAMENTO SULL'APPLICAZIONE
DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE
ECONOMICA EQUIVALENTE E NORME SUI
CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE PER L'EROGAZIONE DI
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 26.02.2015

INDICE

TITOLO 1

Disposizioni generali.

Capo I - FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Prestazioni sociali agevolate

Art. 2 - Ambito di applicazione

Capo II - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Art. 3 - Procedure applicative

Art. 4 - Validità della prestazione isee

Capo III - PROCEDIMENTO DI EROGAZIONE

Art. 5 - Competenze

Art. 6 - Finanziamento dei servizi e partecipazione degli utenti al costo

Art. 7 - Determinazione delle fasce economiche e determinazione delle rette o tariffe -
competenze della Giunta Comunale

Capo IV - CONTROLLI

Art. 8 - Tipologie controlli

Art. 9 - Procedimento e modalità di controllo

Capo V - RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI

Art. 10 - Segreto d'ufficio

Art. 11 - Acquisizione e trattamento dei dati personali

TITOLO 2

SERVIZI AGEVOLATI SOGGETTI ALL'APPLICAZIONE DELL'I.S.E.E.

Capo VI - TIPOLOGIE DI SERVIZI

Art. 12 - Tipologie di servizi oggetto di applicazione dell'ISEE

TITOLO 3

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Capo VII – DISPOSIZIONI

Art. 13 - Comunicazione ai cittadini e pubblicità del regolamento

Art. 14 - Norme integrative

Art. 15 - Entrata in vigore

Capo I - FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Prestazioni sociali agevolate

1. Il Comune uniforma l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate di cui al Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di seguito DPCM ISEE ai fini del presente Regolamento a criteri di equità, di uniformità e di pari opportunità nel rispetto delle disposizioni di Legge e di Regolamento.
2. Il Comune adotta l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) introdotto dal DPCM ISEE nonché dalle disposizioni contenute nel Decreto Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 (di seguito Decreto ISEE ai fini del presente regolamento) quale criterio di valutazione della situazione economica del nucleo familiare del richiedente la prestazione.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Per prestazioni sociali agevolate si intendono:
 - a) gli interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;
 - b) i servizi a domanda individuale;
 - c) le agevolazioni, tariffarie o di fiscalità locale, erogate dall'amministrazione comunale ed analiticamente individuate al titolo secondo del presente regolamento.
2. Alle prestazioni di cui al comma 1 si aggiungono quelle previste e regolate da normative nazionali e/o regionali per le quali l'amministrazione comunale assuma, ai sensi del del DPCM ISEE, la veste di ente erogatore o istruttore. Per tali prestazioni si fa rinvio alla specifica normativa di livello nazionale o regionale.
3. Gli enti erogatori possono prevedere, accanto all'Isee, criteri ulteriori di selezione.

Capo II - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Art. 3 – Procedure applicative

1. Le procedure applicative del presente Regolamento vengono osservate dagli Uffici che erogano prestazioni sociali agevolate o altri tipi di provvidenze, ai sensi dell'art. 12.
2. L'erogazione delle prestazioni sociali agevolate è preceduta da apposita istruttoria curata dal competente Servizio comunale.
3. L'istanza del richiedente le prestazioni, documentata come richiesto, deve essere presentata utilizzando il modulo messo a disposizione dal servizio comunale.
4. Il modulo di istanza per l'accesso alle prestazioni agevolate viene reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il modulo deve contenere:
 - a) tutte le comunicazioni di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni relative all'avvio del procedimento;

- b) L'informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche;
- c) l'avvertenza che l'ufficio incaricato dell'istruttoria è tenuto ad effettuare controlli sulla domanda e sugli eventuali documenti allegati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del DPCM ISEE;
- d) il termine per la conclusione del procedimento, che ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., è individuato in giorni 120;
- e) tutte le modifiche necessarie all'applicazione del DPCM ISEE, in particolare dovrà prevedere la compilazione, qualora necessario, dell'indicatore specifico per prestazione agevolata quale quello rivolto ai minorenni i cui genitori non siano coniugati tra loro ne conviventi.

Art. 4 – Validità dell'Attestazione ISEE

1. In applicazione dell'art. 10 del DPCM ISEE, l'attestazione ISEE ha validità dal momento della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, di seguito DSU, sino al 15 gennaio dell'anno successivo.
2. In presenza di una rilevante variazione dell'ISEE e qualora sia intervenuta una variazione della situazione lavorativa come indicato nello stesso articolo 9, il beneficiario di prestazioni agevolate erogate, sulla base di un'attestazione ISEE, potrà richiedere una diversa tariffa agevolata applicata sulla base dell'ISEE corrente.
3. L'isee corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione della DSU alla quale deve essere allegata la documentazione e certificazione attestante la variazione della situazione lavorativa e le componenti reddituali aggiornate. La richiesta di diversa tariffa agevolata andrà rinnovata prima della scadenza dell'attestazione isee corrente pena la perdita dell'agevolazione.

Capo III - PROCEDIMENTO DI EROGAZIONE

Art. 5 - Competenze.

1. Le prestazioni sociali agevolate sono concesse previo accertamento, della sussistenza di tutte le condizioni previste dalle norme che disciplinano il servizio stesso.

Art. 6 – Finanziamento dei servizi e partecipazione degli utenti al costo.

1. Il finanziamento dei singoli servizi avviene in base alle disponibilità del bilancio comunale.
2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali e prestazioni sociali agevolate, per l'utilizzo dei servizi a domanda individuale, valorizza il ruolo delle famiglie come soggetti attivi delle politiche comunali, nella formazione della domanda e nelle proposte di offerta

di servizi, con particolare riferimento alle forme di auto-aiuto ed al concorso tra risorse pubbliche e private.

3. Il presente regolamento prevede, accanto al dovere di intervento del settore pubblico, la partecipazione degli utenti alla copertura del costo dei servizi, qualora essi siano nella possibilità di fornirla.
4. L'individuazione degli interventi e la puntuale definizione dei criteri di partecipazione, in conformità alla normativa vigente, è demandata ai singoli provvedimenti comunali che disciplinano l'organizzazione e l'accesso ai servizi.

Art. 7 - Determinazione delle fasce economiche e determinazione delle rette o tariffe - competenze della Giunta Comunale.

1. La Giunta Comunale ai sensi dell'art. 172 del Testo unico degli enti locali D.lgs 267/2000, determina annualmente, per ciascun servizio, la percentuale di contribuzione massima da porre a carico dell'utenza (tariffa intera o agevolata), sulla base delle risorse assegnate nel Sistema di Bilancio del triennio successivo.
2. La Giunta Comunale stabilirà un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, di seguito ISEE, di cui all'articolo 2 del DPCM ISEE, sotto il quale sono applicate tariffe agevolate
 - suddivise per servizio
 - suddivise per particolari situazioni familiari
 - suddivise per fasce
3. La Giunta Comunale potrà anche disciplinare il valore massimo ISEE e i criteri che consentono l'accesso allo specifico servizio senza nessuna compartecipazione al costo del servizio da parte del richiedente.

Capo IV – CONTROLLI

Art. 8 – Tipologie Controlli

1. Le istanze, i documenti allegati, le DSU e le attestazioni ISEE presentate dai richiedenti sono soggette a controllo ai sensi degli artt. 71 ss del DPR 445/2000 - anche a campione, nella misura definita dal dirigente del settore competente con proprio provvedimento - secondo criteri di imparzialità e trasparenza, suddivisa per tipologia di controllo (veridicità e di congruità)
2. Il servizio competente attiva le seguenti tipologie di controlli:
 - formali: per verificare la correttezza formale della istanza;
 - di veridicità: per verificare quanto dichiarato dal richiedente o documentato con atti presentati a corredo dell'istanza;

- di congruità: per valutare se la situazione economica dichiarata è compatibile con la composizione e il fabbisogno di sostentamento del nucleo.
3. Oltre a quanto stabilito dal c.1 possono essere attivati controlli ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 con riguardo alle situazioni in cui:
 - a. il richiedente il cui nucleo non risulti in carico ai servizi sociali, presenta una dichiarazioni ISEE a reddito imponibile pari a zero;
 - b. il richiedente presenta una dichiarazione con reddito imponibile difforme da quello indicato in altra istanza presentata recentemente nel medesimo o in altro ufficio dell'Ente;
 - c. il richiedente presenta un istanza contenente dati difformi da quelli indicati nella Attestazione ISEE allegata alla medesima o ad altra istanza presentata recentemente nel medesimo o in altro servizio dell'Ente;
 - d. il richiedente presenta un istanza ove richiede liquidazioni di sussidi e contributi economici su proprio conto corrente e il quadro FC2 Sezione I della D.S.U. ISEE non risulta compilato.
 4. Oltre quanto stabilito al precedente c.1, il servizio competente può attivare controlli di congruità sulle attestazioni ISEE rese qualora queste risultino:
 - a. Apparentemente incongrue, in quanto l'indicatore ISEE è inferiore alle necessità medie di sostentamento del nucleo familiare.
 - b. Contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del richiedente e/o di terzi da lui dichiarati nell'istanza o precedentemente dichiarati oppure contraddittorie rispetto al tenore di vita del nucleo.
 5. In riferimento al precedente c.4 il livello ISEE del richiedente deve fornire al Servizio competente, anche a seguito dei controlli, la valutazione della effettiva condizione economica del nucleo, secondo i parametri di seguito indicati. Possono venire attivati controlli di congruità sulle istanze per le quali:
 - a) La somma dei redditi Irpef e Irap sia eguale a zero;
 - b) La somma dei redditi Irpef ed Irap sia inferiore al canone di locazione annuo dichiarato;
 - c) La somma dei redditi Irpef ed Irap sia inferiore alle somme di eventuali canoni annui di locazione afferenti il nucleo familiare;
 6. I controlli potranno essere effettuati in via successiva rispetto alla prestazione richiesta nel caso sia urgente provvedere ad erogare la prestazione, oppure potranno essere fatti in via preventiva, qualora se ne ravvisi la necessità.
 7. Il personale del servizio competente in caso di controlli di veridicità e di congruità, si avvale delle banche dati comunali e di quelle di altre P.A. e si avvale della collaborazione della polizia municipale e di qualsiasi altro servizio comunale per l'effettuazione di accertamenti, nei limiti delle competenze di legge.

8. Per le finalità di controllo il Comune può stipulare intese con la Guardia di Finanza.

Art. 9 – Procedimento e modalità dei controlli

1. L'istanza di richiesta di prestazione sociale agevolata presentata deve essere correttamente compilata in ogni parte.

2. I controlli avverranno:

- mediante raffronto dei dati dichiarati con quelli contenuti nelle corrispondenti banche dati cui il Comune ha accesso. A tal fine vengono attivati verifiche e riscontri sulle omissioni e difformità dei dati dichiarati in via sostitutiva nella D.S.U. ISEE, i cui dati sono riscontrati presso la Base dati nazionale detenuta dall'I.N.P.S., alla quale gli Uffici accedono per le attività di competenza, con i dati in possesso dell'Anagrafe Tributaria (SIATEL), del Sistema Territoriale del Catasto (SISTER), dell'anagrafe comunale e di quella di altre Amministrazioni comunali e del Sistema informatico delle Camere di Commercio (TELEMACO), riscontri effettuati a mezzo di opportuna abilitazione all'accesso e/o all'interrogazione telematica dei database suindicati, oltre eventuali altre banche dati che venissero rese accessibili da parte della P.A..
- mediante richiesta, per i dati non accessibili dalle banche dati, della relativa documentazione ai soggetti interessati o ad altri Enti pubblici.
- mediante richiesta di collaborazione alla Polizia Municipale e ai Servizi sociali di verifica delle condizioni economiche e sociali complessive della famiglia.

3. Il servizio competente a ricevere la documentazione, qualora le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 comprese le D.S. presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Può richiedere a chi presenta istanza per la prestazione, chiarimenti o documenti integrativi ovvero la produzione di una nuova attestazione ISEE nel caso in cui quella prodotta, ancorché in corso di validità, non risulti corrispondente ai dati reddituali, alla composizione del nucleo familiare, al patrimonio mobiliare e/o immobiliare. Qualora i richiesti chiarimenti/documenti non siano presentati nei termini fissati o, se prodotti, non siano ritenuti idonei l'Ufficio procederà a rigettare l'istanza dandone comunicazione all'interessato. Non si provvederà pertanto alla concessione della prestazione sociale agevolata.

4. Il servizio inoltre, ricorrendone i presupposti, chiede all'interessato una nuova dichiarazione corretta dagli errori/incongruenze rilevate in sede di controllo preventivo; in caso di esito favorevole si procederà ad erogare la prestazione richiesta, in base alla nuova attestazione ISEE presentata, ferme restando le conseguenze per l'irregolarità riscontrata nella precedente attestazione ISEE.

5. Quando non sussiste coincidenza tra dichiarante la D.S.U. e l'istante viene attivato il procedimento di controllo nei confronti del dichiarante la D.S.U., dando altresì

informazione all'istante. L'esito del procedimento di controllo ha effetti sul procedimento principale relativo alla prestazione sociale agevolata richiesta.

6. In caso di attivazione del procedimento di controllo sulle istanze e sulle D.S.U. per veridicità o congruità viene garantito il contraddittorio con l'interessato, il quale viene formalmente invitato a presentare anche ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90 e successive modifiche, in un termine massimo di giorni dieci eventuali osservazioni rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e/o documentazione per fornire esaustive motivazioni al fine di giustificare:
 - a) la contraddittorietà rilevata fra i dati dichiarati in via sostitutiva nella D.S.U. presentata per richiedere l'Attestazione ISEE utilizzata per la domanda della prestazione sociale agevolata e quanto rilevato dal Servizio competente nei riscontri dei dati nelle basi dati delle Pubbliche Amministrazioni con accesso diretto e/o indiretto;
 - b) la contraddittorietà, illogicità, inattendibilità fra quanto dichiarato e la necessità di presentare elementi attuali, concreti, specifici e dettagliati a comprova della sufficienza economica necessaria al pagamento del canone di locazione.
7. La comunicazione di invito al contraddittorio esplicita altresì il valore di comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, per cui il responsabile del procedimento, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
8. Il procedimento di controllo si conclude con provvedimento dirigenziale definitivo a cui seguono gli adempimenti conseguenti a seconda della tipologia dei controlli e della natura preventiva o successiva del controllo:
 - controlli preventivi di veridicità e/o congruità con esito positivo: concessione della prestazione sociale agevolata;
 - controlli preventivi di veridicità con esito negativo: diniego dell'istanza e segnalazione per le ipotesi di reato alla Procura della Repubblica;
 - controlli preventivi di congruità con esito negativo: diniego dell'istanza e eventuale segnalazione alla Guardia di Finanza per ipotesi di illeciti fiscali;
 - controlli successivi di veridicità e/o congruità con esito positivo: conferma della concessione della prestazione sociale agevolata;
 - controlli successivi di veridicità e di congruità con esito negativo: revoca della concessione della prestazione e segnalazione per le ipotesi di reato alla Procura della Repubblica. Recupero delle somme anticipate o non introitate. Eventuale segnalazione alla guardia di finanza. Applicazione della sanzione ex art. 316 ter codice penale in caso di beneficio percepito pari o inferiore a € 3999,96.

Capo V - RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI

Art. 10 - Segreto d'ufficio.

1. Ai dipendenti comunali ed a quanti altri possono venire a conoscenza, sulla base di quanto previsto dal presente regolamento, dei dati personali desumibili dalle dichiarazioni o dalle attestazioni Isee, si applicano le disposizioni in materia di segreto d'ufficio stabilite dall'art. 28 della legge n. 241/90 e susseguenti modificazioni.

Art. 11 - Acquisizione e trattamento dei dati personali.

1. I dati forniti dai soggetti richiedenti prestazioni agevolate di cui al presente regolamento, sono raccolti e conservati presso gli uffici competenti nel pieno rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003 e susseguenti modificazioni.
2. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena dell'esclusione da ogni forma di agevolazione.
3. Nello specifico, con riferimento al trattamento dei dati personali sensibili, saranno rispettate le disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 e susseguenti modificazioni.
4. L'interessato gode dei diritti di cui agli artt. 7 e seguenti del Decreto Legislativo citato, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.
5. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'Ente titolare del trattamento dei dati.

TITOLO 2**SERVIZI AGEVOLATI SOGGETTI ALL'APPLICAZIONE DELL'I.S.E.E***Capo VI - TIPOLOGIE DI SERVIZI***Art. 12 - Tipologie di servizi oggetto di applicazione dell'ISEE.**

1. Il DPCM ISEE all'articolo 2 stabilisce che l'ISEE ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione.
2. Ai sensi del c.1 vengono individuati i seguenti servizi sociali ed educativi:
 - Asilo Nido;
 - Refezione scolastica;
 - Estate ragazzi (voucher);
3. Il presente regolamento si applica altresì alle agevolazioni previste dagli appositi provvedimenti comunali per le somme dovute all'ente, a titolo di tassa o di tariffa, per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.
4. Il presente regolamento si applica per l'individuazione dei soggetti aventi titolo alle agevolazioni o esenzioni sulle tariffe dei seguenti servizi:

a) l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e quello di maternità, il bonus sociale per disagio economico per le forniture di energia elettrica e/o gas naturale, nonché la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo, previsti al capo VI, artt. 65 – 66 e al capo I, art. 27.1 della Legge n. 448/98, così come confermati dagli artt. 49 e 53 della Legge n. 488/99, assegni di studio di cui alla legge regionale 28/2007.

b) il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, finanziato con il Fondo nazionale di cui all'art. 11 della Legge n. 431/98, che rimane disciplinato dalla specifica normativa.

c) altri servizi, esistenti o di nuova istituzione, anche ad opera dello Stato e/o della Regione, per l'accesso ai quali la determinazione dell'I.S.E.E. costituisca requisito indispensabile.

5. Ulteriori tipologie di servizi comunali per i quali applicare l'Isee potranno essere individuate successivamente con deliberazione del Consiglio Comunale.

TITOLO 3

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Capo VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 - Comunicazione ai cittadini e pubblicità del regolamento.

1. L'applicazione dell'Isee nei vari servizi è adeguatamente supportata da campagne di comunicazione del Comune, realizzate anche con l'ausilio di tecnologie informatiche e multimediali.
2. Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso i servizi deputati all'erogazione delle prestazioni sociali agevolate e presso l'U.R.P. – Archivio e Protocollo.

Art. 14 - Norme integrative.

1. Con riferimento alle prestazioni definite al primo comma dell'articolo due, le norme del presente regolamento integrano e sostituiscono ove incompatibili, le previsioni regolamentari che disciplinano la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed altri vantaggi economici emanate ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche.
2. Parimenti integrata o sostituita ove incompatibile è ogni altra norma relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. L'introduzione di nuove norme comunitarie, nazionali

Art. 15 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento, ai sensi dello Statuto, è approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati ed entra in vigore dopo l'esecutività della deliberazione con la quale è stato adottato.